

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA SOSTITUZIONE DEI
SEDIOLINI ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOTTOSTANTI
GRADINATE STADIO S.PAOLO DI NAPOLI –**

CIG : 7750143453 - CUP : C64G18000070009

**QUESITI POSTI ALLA STAZIONE APPALTANTE A TUTTO IL
14/01/2019 ORE 12:00**

Quesito N. 1 del 04/01/2019

buongiorno

considerato che l'appalto prevede come quota maggioritaria l'importo della fornitura rispetto ai lavori si chiede:

1. in caso di RTI tra un'impresa A che abbia solamente i requisiti SOA ed un'impresa B che abbia solamente i requisiti di fatturato per forniture di cui al punto 5.2 del disciplinare la capogruppo dovrà necessariamente essere l'impresa A?
2. il requisito di cui alla lettera b) del punto 5.3 può essere dimostrato da una sola delle imprese costituenti il RTI?
3. considerata la tabella di cui al punto 2, pag. 7 del disciplinare di gara, da cui si evince che il valore delle forniture è diviso tra sediolini e balaustre, il requisito di cui al punto 5.2 del disciplinare dovrà essere dimostrato per entrambi i valori?
4. è possibile partecipare alla procedura tramite avvalimento dei requisiti di cui al punto 5.2 e 5.3 lettera b)?

distinti saluti

Risposta al quesito N. 1 del 07/01/2019

In riferimento ai punti 1,2 e 4 del quesito posto, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 5.3 del disciplinare di gara, il quale testualmente prevede Nel caso l'offerta sia presentata da una riunione temporanea di imprese, da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, da un GEIE, da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, da un consorzio o da un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/16, troveranno applicazione le norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e nel d.P.R. 05/10/2010, n. 207, nonché le previsioni di cui al successivo paragrafo 5.4.

In riferimento al punto 3 del quesito avanzato, si richiama il primo capoverso del paragrafo 5.2 del disciplinare di gara, laddove è previsto che ciascun concorrente deve aver realizzato complessivamente nel settore di attività oggetto della fornitura in opera in appalto, negli ultimi tre esercizi sociali (2017/2016/2015), un fatturato specifico pari ad almeno 5.793.418,95.

In riferimento al punto 4 del quesito proposto, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 6 del disciplinare di gara.

Quesito N. 2 del 08/01/2019

Si chiede conferma del fatto che la polizza decennale postuma prevista al punto 3 dell'articolo 8 del disciplinare di gara per danni diretti all'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. sia appunto relativa alle sole opere, quindi lavori di risanamento e impermeabilizzazione delle gradonate ed ai lavori di edilizia in genere, rimanendo quindi escluse dalla copertura della polizza le sedute;

Inoltre si chiede se nel calcolare la durata di 240 giorni naturali e continuativi di cui all'arti 2.1 del disciplinare d'appalto siano da detrarre i giorni di sospensione imposti dalla stazione appaltante ed indicati, per ora, nel cronoprogramma inviato unitamente alla documentazione tecnica.

Saluti

Risposta al quesito N. 2 del 10/01/2019

In riferimento al primo quesito formulato, si specifica che la polizza postuma decennale dovrà essere prodotta nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto, il quale testualmente recita: *"L'Appaltatore dovrà, altresì, produrre, prima della stipula del contratto, polizza postuma decennale da parte di Compagnia di Assicurazione con sede legale e/o secondaria sul territorio della Repubblica Italiana, per danni diretti all'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. a fine lavori, con esplicita estensione ai danni materiali e diretti alle opere di impermeabilizzazione causati da errori nella messa in opera e da vizi del materiale isolante, nonché dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera da questi direttamente provocati. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo in favore dell'Amministrazione proprietaria dell'impianto (Comune di Napoli) non appena questi lo richieda."*

Per quanto attiene il secondo quesito si specifica quanto segue:

La durata prevista per l'appalto è di 240 giorni naturali e continuativi a decorrere dall'effettivo inizio delle lavorazioni e non sono previsti giorni di sospensione imposti dalla Stazione Appaltante, da aggiungere ai 240 giorni di cui sopra.

Il calendario di cui alla nota esplicativa allegata al modello B1 indica, a partire dall' 1 gennaio e fino al 31 agosto 2019, in verde i giorni a completa disposizione per l'esecuzione delle opere, ed in bianco i giorni in cui l'aggiudicatario potrà operare in modo limitato. Tale calendario sarà aggiornato sulla base dell'effettiva data di inizio dei lavori ed in relazione a quanto offerto in termini migliorativi, in fase di gara, dall'Aggiudicatario.

Quesito N. 3 del 08/01/2019:

Si chiede se per la procedura in oggetto in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese è possibile che la capogruppo sia l'impresa in possesso della percentuale maggioritaria dei lavori, anche se l'oggetto principale dell'appalto risulta identificato in "fornitura e posa in opera nuovi sediolini".

Si chiede inoltre se è un refuso quanto specificato nel bando di gara al punto III.2.2) in cui si specifica che in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di

rete o consorzio ordinario , il requisito di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali un fatturato specifico pari almeno a 5.793.418,95 deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati invece di specificare che complessivamente deve essere posseduto dal raggruppamento. Nell'attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti

Risposta al quesito N. 3 del 10/01/2019

In riferimento al primo quesito formulato, tenuto conto che la risposta al quesito dipende dal tipo di raggruppamento che si intende costituire, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 5.3 del disciplinare di gara, il quale testualmente prevede *“Nel caso l’offerta sia presentata da una riunione temporanea di imprese, da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, da un GEIE, da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, da un consorzio o da un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/16, troveranno applicazione le norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e nel d.P.R. 05/10/2010, n. 207, nonché le previsioni di cui al successivo paragrafo 5.4.”*

Per quanto attiene il secondo quesito, si specifica quanto segue.

In ordine alla corretta interpretazione del bando, nella parte in cui dispone che in caso di partecipazione di RTI il requisito di capacità economica debba essere posseduto da “tutti gli operatori economici raggruppati”, si specifica che tale clausola deve essere necessariamente intesa nel senso che tale requisito debba essere posseduto dal concorrente e, quindi, dal raggruppamento nel suo complesso, tenuto conto delle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 48 del d.lgs. 50/16. Allo scopo si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

Quesito N. 4 del 10/01/2019:

In riferimento alla gara, chiediamo chiarimenti sul punto 5.2 del vostro disciplinare di gara e precisamente:

non ci è chiaro se necessita dimostrare un fatturato per un importo 5.793.418,95 di solo sediolini negli ultimi 3 esercizi, oppure basta dimostrare la capacità economica e finanziaria risultante dai nostri bilanci.

Risposta al quesito N. 4 del 11/01/2019

In riferimento al quesito formulato si specifica che il a termini del paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara il fatturato richiesto, relativo agli ultimi tre esercizi sociali (2017-2016-2015) è riferito al settore di attività oggetto della principale fornitura.

Quesito N. 5 del 11/01/2019:

IN RIFERIMENTO AI REQUISITI RICHIESTI AL PUNTO 5.2 RELATIVAMENTE AL FATTURATO SPECIFICO SI CHIEDE SE LO STESSO DEVE ESSERE RIFERITO ALLE SOLE FORNITURE PREVISTE IN APPALTO O AL SETTORE DI ATTIVITA' (FORNITURE IMPIANTI SPORTIVI IN GENERE)?

PER QUANTO INVECE AL CAPITOLO 8 DEL PUNTO 13 (B- OFFERTA TECNICA) LE ESPERIENZE DA DETTAGLIARE SONO SOLO QUELLE RELATIVE ALLE FORNITURE DELLE SEDUTE E DELLE BALAUSTRE, O ANCHE ALTRE FORNITURE SPORTIVE EFFETTUATE NEGLI STADI?

Risposta al quesito n. 5 del 14/01/2019

In riferimento al primo quesito formulato si specifica che il a termini del paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara il fatturato richiesto, relativo agli ultimi tre esercizi sociali (2017-2016-2015) è riferito al settore di attività oggetto della principale fornitura.

Per quanto attiene il secondo quesito, si rimanda a quanto indicato al citato capitolo 8 del punto 13 del Disciplinare di gara, che testualmente recita: "**Vanno dettagliate le esperienze già svolte negli ultimi 10 anni, specificando per ciascun appalto analogo (fornitura, sostituzione di sedute e/o impermeabilizzazione delle gradinate) realizzato la tipologia dei servizi eseguiti, del valore del contratto e del committente, nonché del numero di sedute fornite.**"